

**Allegato "A" a raccolta n. 9789**

Statuto

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita l'Associazione denominata OLIMPYUS, d'ora in poi individuata in via sintetica con il termine "Associazione".

L'associazione ha sede legale in Copertino (LE), piazza del Popolo, 4.

L'associazione può aprire altre sedi operative su tutto il territorio nazionale ed europeo in base alle proprie esigenze statutarie ed operative.

L'associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Scopi

L'Associazione è apartitica, aconfessionale e garantisce ai propri associati l'assenza di barriere fisiche, sociali, di genere, confessionali, culturali o di qualsiasi altra natura.

L'Associazione non ha finalità di lucro e si propone di perseguire i seguenti scopi:

Promuovere l'educazione etica, resiliente e antifragile delle nuove generazioni tramite la frequentazione degli sport paralimpici e integrati.

Promuove progetti di formazione etica, resiliente e antifragile per le popolazioni aziendali, tramite le collaborazioni con il mondo dei soggetti portatori di disabilità psicomotorie o delle loro associazioni.

Orientare i soggetti portatori di disabilità psicomotorie agli sport paralimpici e integrati.

Sostenere la cultura e i principi degli sport paralimpici e integrati all'interno del tessuto produttivo e imprenditoriale o comunque nel mondo del lavoro e delle professioni.

Art. 3 - Oggetto

L'Associazione, in ragione dei suoi scopi sociali, ha per oggetto:

la promozione e l'organizzazione di conferenze, dibattiti, cicli di lezioni, programmi formativi ed educativi, incontri e convegni, indipendentemente se in presenza o tramite tecnologie digitali remote.

L'organizzazione di attività di sport paralimpici e integrati nelle istituzioni scolastiche o nel mondo del lavoro e delle professioni.

L'adesione a patti di comunità e territoriali finalizzati agli scopi sociali.

La realizzazione di piattaforme di e-learning e siti web finalizzati agli scopi sociali.

La partecipazione in progetti e attività finalizzati alla promozione e divulgazione degli scopi sociali.

Iniziative di carattere editoriale e di marketing per la diffusione degli scopi sociali.

La partecipazione a bandi pubblici e privati per il

finanziamento delle proprie attività statutarie.

L'Associazione potrà aderire a enti, federazioni, reti digitali e/o telematiche e associazioni a carattere nazionale e/o internazionale, mantenendo la propria autonomia.

L'Associazione potrà procedere a convenzioni con enti pubblici e privati e/o associazioni similari per offrire ai soci proficue opportunità e facilitazioni o comunque per promuovere gli obiettivi sociali.

#### Art. 4 - Tipologia

L'Associazione assume la forma di "Associazione non riconosciuta" ai fini del Codice Civile e quella di "Ente non commerciale" ai fini fiscali, anche se potrà svolgere in via accessoria e marginale, attività commerciale per coprire, per quanto possibile, le spese necessarie al conseguimento degli scopi sociali.

Eventuali utili conseguiti dall'Associazione potranno tuttavia costituire rimborso parziale delle spese sostenute per ammortamento impianti, per svolgere l'attività associativa, ovvero, una volta coperte le spese, andare ad accrescere il patrimonio associativo.

#### Art. 5 - Attività secondaria

L'Associazione potrà, in via accessoria, ausiliaria, secondaria, strumentale, in ogni caso marginale, svolgere attività commerciale per il raggiungimento degli scopi sociali.

L'Associazione destinerà i fondi raccolti esclusivamente per la realizzazione dei fini sociali.

#### Art. 5 - Adesione

L'adesione all'associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle decisioni prese dai suoi Organi Sociali, secondo le competenze statutarie ed ha un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con altri soci che con terzi.

Possono far parte dell'Associazione tutte le persone fisiche, senza distinzione di sesso, nazionalità, religione, credo politico, che intendono condividere gli scopi indicati all'art. 2. e collaborare per il loro perseguimento.

Possono far parte dell'Associazione anche persone giuridiche, per il tramite di un delegato delle stesse.

Il candidato che intende associarsi all'Associazione deve fare richiesta di ammissione sottoscrivendo e inoltrando un'apposita domanda al Consiglio Direttivo che prenderà in esame la sua candidatura. Il Consiglio Direttivo che avrà facoltà di accettarla o respingerla senza obbligo di rendere nota la motivazione, secondo i criteri dettati dal regolamento interno. La domanda sarà corredata dalla dichiarazione di accettazione dello Statuto e delle deliberazioni degli Organi Sociali.

Le iscrizioni decorrono dall'inizio dell'esercizio sociale

dell'anno in cui la domanda è accolta.

#### Art. 6 - Associati

Gli associati si possono distinguere in varie categorie:

FONDATORI: tutti coloro che hanno dato vita all'Associazione e ne hanno sottoscritto lo statuto, assicurandone i mezzi finanziari iniziali. Successivamente alla fondazione dell'Associazione, possono divenire soci fondatori solo coloro che sono presentati da uno dei fondatori e solo dopo approvazione all'unanimità dei soci fondatori stessi.

ORDINARI: tutti coloro che vengono ammessi come tali dal Consiglio Direttivo ed ottemperano alle disposizioni dello statuto e del regolamento, incluso il regolare versamento delle quote associative.

Il Consiglio Direttivo può prevedere l'istituzione di ulteriori categorie di associati (quali, ad esempio, sostenitori, benemeriti, finanziatori, ecc.) che si distinguono in base all'ammontare della quota associativa versata. Le nuove categorie di associati non possono far parte del Consiglio Direttivo.

Tutte le categorie di associati, comunque, godono degli stessi diritti e doveri. I diritti e doveri degli associati, di qualunque categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per nessun titolo o motivo.

L'Associazione si doterà di opportuno Regolamento uniforme per quanto riguarda le modalità associative, il diritto di voto e i criteri di ammissione a socio.

#### Art. 7 - Quote associative

Gli associati sono tenuto al pagamento delle quote associative.

Le quote associative sono stabilite dal Consiglio Direttivo.

Per coloro che fanno richiesta di iscrizione a partire dall'ultimo trimestre dell'esercizio sociale la quota associativa versata è considerata valida anche per l'esercizio successivo. Le quote o i contributi associativi sono intransmissibili anche per causa di morte e non sono rivalutabili.

È esclusa la partecipazione temporanea all'Associazione, ossia per un periodo inferiore all'anno solare.

Ai soci non è riconosciuto alcun emolumento, a qualsiasi titolo, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

I soci hanno diritto a partecipare gratuitamente alle attività dell'Associazione. A copertura dei costi di particolari iniziative, programmate e promosse dall'Associazione, potranno essere richieste quote di autofinanziamento straordinarie unicamente ai soci interessati ad esse.

La quota associativa annuale è fissata, per il primo anno, nella misura di euro

per le persone fisiche e di euro  
per le persone giuridiche. Per gli anni successivi sarà, in  
seguito, determinata dal Consiglio Direttivo.

#### Art. 7 - Comitati onorari

L'assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo,  
può creare dei COMITATI ONORARI composti da non soci che si  
sono distinti per particolari meriti riguardanti  
l'associazione. I soggetti facenti parte di tali comitati  
prendono parte all'attività dell'associazione ma non possono  
ricoprire cariche nell' associazione stessa né hanno diritto  
di voto.

#### Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perderà per mancato rinnovo  
dell'adesione, per morosità, per dimissioni o per espulsione  
per gravi motivi derivanti da contegno contrastante con lo  
spirito e le finalità dell'Associazione, da comportamenti  
che la danneggino moralmente o materialmente o che fomentino  
dissidi in seno ad essa, nonché offendano il decoro o  
l'onore dei singoli soci e degli amministratori, per  
inadempienza o disinteresse nei confronti dell'attività  
sociale.

Il Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi  
membri decide l'esclusione dell'associato se viene  
riscontrato un comportamento contrario allo spirito  
associativo.

La qualifica di socio si perde anche per decesso o  
dimissioni volontarie.

Il Consiglio Direttivo decide sulla decadenza del rapporto  
associativo se l'associato viene meno all'adempimento di un  
obbligo oppure quando si rileva la mancanza di uno dei  
requisiti di ammissione. L'associato che per oltre un anno  
non paga la quota associativa non esercitando più alcun  
diritto viene considerato decaduto. In nessun caso  
l'associato potrà ripetere i contributi versati.

Il socio che cessa per qualsiasi motivo di far parte  
dell'Associazione, perde ogni diritto al patrimonio sociale,  
ai domini internet registrati, ai marchi e/o brand collegati  
all'associazione ed ai contributi versati.

I soci espulsi potranno ricorrere contro tale provvedimento  
alla prima assemblea ordinaria che giudicherà  
definitivamente a maggioranza.

#### Art. 9 - Fondo di costituzione e patrimonio sociale

Il fondo di costituzione è composto dalle contribuzioni che  
gli associati fondatori fanno in sede di costituzione  
dell'Associazione.

Il patrimonio sociale dell'Associazione, indivisibile e non  
distribuibile in alcun modo ai soci, sarà costituito da:

Beni mobili ed immobili che diverranno proprietà  
dell'Associazione.

Eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di

gestione per la protezione del patrimonio sociale.

Eventuali liberalità, lasciti e donazioni da parte di soci o di terzi.

Art. 12 - Proventi ed entrate dell'Associazione

I proventi dell'Associazione sono costituiti da:

Quote sociali.

Eventuali contributi o elargizioni fatti da soci o da terzi.

Entrate derivanti dall'organizzazione delle attività sociali.

Entrate derivanti dalla raccolta pubblica occasionale di fondi, anche a seguito dell'offerta di beni o servizi di modico valore, purché offerti in concomitanza di ricorrenze, celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.

Tutte le altre entrate che possono concorrere a vantaggio dell'Associazione.

Tutti o alcuni dei predetti proventi possono essere imputati al patrimonio sociale dell'Associazione.

Gli eventuali avanzi di gestione, dedotta una quota per la costituzione di un fondo di riserva a tutela del patrimonio sociale dell'Associazione, dovranno essere destinati ad iniziative mirate al campo di interesse dell'Associazione o a fini assistenziali.

È fatto, in ogni caso, divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

Art. 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare: inizia cioè il 1° gennaio e chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Il relativo rendiconto economico deve informare circa la situazione economica e finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività commerciale eventualmente posta in essere accanto alle attività istituzionali.

Entro 15 (quindici) giorni prima dell'approvazione, il bilancio sarà depositato presso la sede sociale o sul sito web appositamente dedicato per essere consultato da ogni associato.

Art. 14 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo.

I revisori contabili, ove nominati.

Art. 15 - Assemblea ordinaria dei Soci

L'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria o straordinaria, è l'organo sovrano e può prendere tutte le decisioni necessarie per il corretto funzionamento della via associativa.

Le sue deliberazioni sono obbligatorie per tutti gli associati, anche se dissenzienti.

Ad essa partecipano tutti i soci regolarmente iscritti, di qualunque categoria, ossia oltre i fondatori e gli ordinari.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata dal Consiglio Direttivo, anche fuori della sede sociale o in forma telematica su internet, mediante comunicazione via WEB o e-mail, contenente l'ordine del giorno, almeno sette giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

È prevista l'Assemblea di seconda convocazione, che sarà convocata contestualmente alla prima convocazione e potrà deliberare ad almeno 24 (ventiquattro) ore di distanza con la maggioranza assoluta dei presenti, qualunque sia il loro numero.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita se sono presenti, in prima convocazione, almeno la metà più uno degli associati aventi diritto al voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Ogni associato, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, con esclusione degli associati minorenni, ha diritto ad un solo voto. Ogni associato può farsi rappresentare per delega scritta da un altro associato. Ogni associato non può essere portatore di più di deleghe.

L'Assemblea ordinaria elegge, con il voto dei soli soci: fondatori, 2/3 (due terzi) dei membri nel Consiglio Direttivo;

ordinari, 1/3 (un terzo) dei membri nel Consiglio Direttivo; tutti, eventuali revisori contabili.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera in merito a:

approvazione delle linee generali di indirizzo per la programmazione delle attività dell'esercizio successivo;

approvazione del bilancio consuntivo annuale e del bilancio di previsione, ove previsto;

approvazione della relazione tecnica, morale e finanziaria presentata dal Consiglio Direttivo sull'esercizio sociale trascorso;

nomina e revoca degli organi amministrativi e di controllo previsti dallo Statuto;

approvazione di eventuali regolamenti dell'associazione;

ogni altro argomento non riconducibile alla competenza degli altri organi di sodalizio.

L'assemblea, ordinaria o straordinaria, è presieduta dal Presidente dell'Associazione oppure, in sua mancanza dal un altro membro del Comitato di Gestione, assistito da un Segretario nominato dall'Assemblea.

Al Presidente spetta la verifica per l'ammissione al voto degli associati e il computo delle deleghe, la verifica della regolarità della costituzione delle adunanze e la direzione dei lavori.

I verbali delle riunioni sono redatti dal segretario.

L'assemblea ordinaria vota normalmente per alzata di mano.

Art. 16 - Assemblea straordinaria dei soci

L'Assemblea straordinaria, oltre che convocata dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta da almeno un decimo dei soci ordinari. In tal ultimo caso, se il Consiglio Direttivo non vi provvederà, la convocazione potrà essere richiesta e ordinata dal Presidente del Tribunale di competenza.

L'assemblea straordinaria delibera in merito a:

modifiche statutarie;

incorporazione, fusione o scissione dell'Associazione con altre strutture associative analoghe e nel rispetto delle vigenti normative che la regolamentano;

scioglimento dell'Associazione, nomina dei liquidatori e destinazione del patrimonio sociale.

Art.17 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, è composto da 5 (cinque) membri. A discrezione dell'Assemblea il numero dei membri del Consiglio Direttivo può essere portato a più di cinque, purché in numero dispari.

I consiglieri durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.

Le prestazioni di tutti i consiglieri eletti sono fornite a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle spese documentate da questi sostenute.

Il Consiglio Direttivo designa tra i propri componenti:

il Presidente;

il Vice Presidente;

il Tesoriere.

Il Consiglio Direttivo:

provvede alla stesura degli atti da sottoporre all'Assemblea;

dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;

predispone il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;

redige i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;

delibera circa la quota sociale;

stabilisce le previsioni di spesa;

rappresenta le istanze dei soci;

vaglia le domande e delibera l'ammissione di nuovi soci;

delibera, a maggioranza, la sospensione o l'espulsione dei soci;

decide il luogo, anche virtuale-digitale e/o telematico delle riunioni dell'Assemblea;

redige il regolamento interno la cui osservanza è obbligatoria per tutti i soci;

delibera sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private.

Le deliberazioni saranno trascritte nel libro dei verbali

del Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta in un semestre e ogni qualvolta ce ne sia la necessità o per richiesta di almeno due terzi dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo potrà convocare l'Assemblea dei soci, ordinaria o straordinaria, ogni qualvolta lo riterrà opportuno.

Il Consiglio Direttivo, per la promozione e la conoscenza delle attività associative, potrà rivolgere anche ai non soci, personali inviti gratuiti.

Il Consiglio Direttivo potrà delegare parte dei propri poteri a uno o più membri del Consiglio. Potrà altresì affidare incarichi agli associati o a terzi specificandone i compiti e gli eventuali rimborsi spese e/o compensi.

#### Art. 18 - Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione. A lui spettano la firma e la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea; in caso di urgenza esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo.

#### Art.19 - Tesoriere

È responsabile della contabilità e dell'amministrazione. Compila i rendiconti annuali e redige le situazioni periodiche quando siano richieste dal Consiglio Direttivo.

È preposto ai pagamenti ed alla riscossione delle entrate oltre che alla gestione dei rapporti con le banche e istituzioni finanziarie.

Il Tesoriere non potrà in nessun modo ritirare somma alcuna dagli istituti bancari, come pure non potrà effettuare pagamenti e riscossioni senza i regolari mandati debitamente firmati dal Presidente, o, in sua assenza, dal consigliere più anziano.

È autorizzato a tenere a sue mani una somma fissata dal Consiglio Direttivo per eventuali pagamenti urgenti, anche sotto forma di carte di credito/debito elettroniche o altri strumenti tecnologici digitali approvati dalla normativa.

#### Art. 20 - Modifica dello Statuto

Il presente statuto potrà essere modificato su deliberazione dell'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio Direttivo o della maggioranza dei soci. Non potranno, però, essere modificati gli scopi dell'Associazione.

#### Art. 21 - Scioglimento



Lo scioglimento dell'Associazione potrà essere deliberato dalla maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei soci. In tal caso sarà nominato un liquidatore.

Art. 22 - Devoluzione dei beni per scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni saranno devoluti per finalità di utilità generale o ad altre Associazioni con finalità analoghe.

Norma finale

Per quanto non espressamente contemplato nel presente statuto valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di Legge vigenti.

FIRMATO

DEL CONTE CLAUDIO

OLIVIERO VITTORI

RAFFAELE SCAMARDI'

ERALDO COLOMBO

DANIELE VERDESCA

LUCA SABBADINI NOTAIO